Legge

di applicazione alla ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale

(del 20 settembre 2010)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista l'Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004:
- visto il messaggio 6 ottobre 2009 n. 6274 del Consiglio di Stato,

decreta:

Capitolo primo Scopo, competenze e definizioni

Scopo

Art. 1 La presente legge disciplina gli interventi di competenza cantonale in applicazione dell'Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004 (OESA).

Competenze

a) Consiglio di Stato

Art. 2 Il Consiglio di Stato:

- a) designa il Dipartimento e gli altri organi competenti per l'applicazione della legislazione federale e cantonale sul trattamento dei sottoprodotti di origine animale;
- b) predispone i servizi e le infrastrutture necessari per l'esecuzione dell'OESA, riservati i compiti che la presente legge attribuisce ad altri organi;
- c) è autorizzato a sottoscrivere convenzioni intercantonali e a stipulare contratti con enti pubblici e aziende private per adempiere ai compiti che la Confederazione attribuisce ai Cantoni.

b) Municipi

Art. 3 I Municipi applicano le misure di polizia locale e svolgono i compiti assegnati loro dalla presente legge.

Capitolo secondo Organizzazione della raccolta Infrastruttura e logistica

Raccolta regionale

- Art. 4 1II Consiglio di Stato istituisce dei comprensori regionali di raccolta, in cui deve funzionare un centro di raccolta.
- ²Il Consiglio di Stato, sentiti i Municipi, designa per ogni comprensorio un Comune-sede incaricato di allestire il centro di raccolta autonomamente o tramite accordi con altri enti pubblici o aziende private.
- ³I Comuni facenti parte di uno stesso comprensorio devono stipulare una convenzione che regoli le questioni organizzative, finanziarie ed amministrative riguardanti il centro.
- ⁴Il Comune-sede ha la facoltà di delegare a privati la gestione del centro di raccolta.
- ⁵Le convenzioni vanno sottoposte per approvazione al Dipartimento competente.
- ⁶Il Dipartimento, sentito il veterinario cantonale, stabilisce le modalità di raccolta dei sottoprodotti di origine animale presso i macelli e delle carcasse di animali di grossa taglia.

Centro di raccolta cantonale

Art. 5 Il Cantone predispone un centro cantonale per il deposito intermedio dei sottoprodotti di origine animale provenienti dai punti di raccolta periferici.

Trasporto e trattamento

Art. 6 Il Cantone predispone un servizio di trasporto dei sottoprodotti di origine animale dai punti di raccolta periferici fino al centro di raccolta regionale e all'impianto di trattamento.

Capitolo terzo Finanziamento

Cantone

Art. 7 Sono a carico del Cantone la costruzione e la gestione del centro di raccolta cantonale, il servizio di trasporto e il trattamento dei sottoprodotti di origine animale alla cui eliminazione il proprietario non è in grado di provvedere.

Comuni

- Art. 8 Sono a carico dei Comuni:
- a) la costruzione e la gestione dei centri regionali di raccolta;
- b) la raccolta e la consegna ai centri regionali delle carcasse di animali selvatici e di ignota proprietà.

Tasse e regolamento

- **Art. 9** ¹Al finanziamento della raccolta, del trasporto e del trattamento dei sottoprodotti di origine animale partecipano:
- a) i titolari degli impianti di macellazione e dei centri di lavorazione delle carni;
- b) i proprietari di altri sottoprodotti di origine animale.
- ²Il Consiglio di Stato emana il relativo tariffario.
- ³Il Consiglio di Stato può rinunciare all'integrale trasferimento dei costi di trattamento a carico dei proprietari di sottoprodotti di origine animale, nel caso in cui ciò corrisponda all'interesse pubblico o il relativo onere amministrativo sia sproporzionato.
- ⁴Il Consiglio di Stato emana il regolamento d'applicazione della presente legge.

Capitolo quarto

Rimedi giuridici

Ricorso al Tribunale cantonale amministrativo

Art. 10 ¹Contro le decisioni emanate dal Consiglio di Stato in base alla presente legge è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

²È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.¹

Capitolo quinto Disposizioni penali

Contravvenzioni

Art. 11 ¹Chi viola le norme della presente legge o le relative norme di applicazione può essere punito con una multa fino a fr. 10'000.--, riservata l'applicazione della Legge federale sulle epizoozie per le infrazioni alla stessa.

²È applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni.

Capitolo sesto Norme abrogative e finali

Abrogazioni

Art. 12 La Legge di applicazione all'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale dell'8 marzo 1995 è abrogata.

Entrata in vigore

Art. 13 Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.²

Pubblicata nel BU 2010, 433.

¹ Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 482.

² Entrata in vigore: 12 novembre 2010 - BU 2010, 433.